



CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Art. 7 c.p.a. (Allegato 2 Norme di attuazione)

Rilascio di copie

1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.

Versione in vigore dal 7 luglio 2010 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice del processo amministrativo
Estremi	Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Partizione	Allegato 2 Norme di attuazione
Titolo	II — Fascicoli di parte e d'ufficio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-del-processo-amministrativo/allegato-2-norme-di-attuazione-art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it